



# **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## **DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA**

**- Ing. Marco Puiatti -**

**N. 20 di Reg. del 21/06/2016**

**Prot. n. 903 del 21/06/2016**

**Immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
PER IL PERIODO 2016-2018.**

**Facciate n. 4**

**Allegati n. 1**

## IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

### PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>A</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>A</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di

Bacino Brenta;

- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 100 del 29/06/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

**DATO ATTO** che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

**RICHIAMATA** la Deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 02/10/2003, con la quale l'Assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri, ha approvato i criteri generali (linee guida) in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei quali ha delegato l'organo esecutivo ad adottare il relativo regolamento e definire la dotazione organica con opportuni provvedimenti dello stesso;

**PREMESSO** che l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra le competenze dell'organo esecutivo, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'organo assembleare;

#### **RICHIAMATE**

- o il Decreto del Commissario Straordinario n. 23 del 21/05/2015 che approvava la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2015-2017. Annualità 2015;
- o il Decreto del Commissario straordinario n. 20 del 21/05/2015 che approvava la Dotazione Organica e il Piano delle Assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2015;

#### **RICHIAMATI** infine:

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con la disponibilità finanziaria e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale, nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinati in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed è curata l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, ai sensi del quale gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, ai sensi dei quali la programmazione triennale è approvata, su proposta del Direttore, dall'organo esecutivo che annualmente provvede ad adeguare la dotazione organica già determinata in relazione alle variazioni degli obiettivi dell'Ente d'Ambito;

**VISTA** ed allegata al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, la proposta del Direttore, formulata nella forma di relazione con cui il Dirigente rileva le esigenze dell'Ente in termini di riorganizzazione della struttura e di fabbisogno di risorse umane;

**PRESO ATTO**, da un lato della dovuta cautela che il progressivo completamento del processo di attuazione della L.R. del Veneto 17/2012 impone, e dall'altro, della necessità imprescindibile di garantire alla struttura le risorse umane minime per il mantenimento delle funzioni e dei compiti assegnati anche in vista dei futuri assetti che l'Ente vorrà assumere;

**RITENUTO** cautelativo formulare una proposta di organizzazione della pianta organica dell'Ente

confermativa delle previsioni degli anni passati, lasciando quindi alla discrezionalità degli organi esecutivi del Consiglio di Bacino Brenta, una volta insediati, le valutazioni di merito in termini di rideterminazione complessiva della dotazione organica;

**TENUTO CONTO** che le linee di sviluppo della programmazione di personale per il triennio 2016-2018, compatibilmente con i vincoli ed i limiti imposti nel periodo predetto dalla normativa vigente, sono rilevabili dai seguenti indirizzi:

- dare priorità, ove possibile, tra le diverse modalità di reclutamento del personale consentiti dal vigente ordinamento, alla costituzione di rapporti di lavoro di diritto pubblico a tempo indeterminato;
- prevedere il ricorso all’istituto del comando o dell’assegnazione da altra pubblica amministrazione non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;
- prevedere il ricorso a convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, verificata la disponibilità di altri enti, che permettano l’utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell’orario);

**VISTA** la convenzione istitutiva dell’Ente;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

**VISTE** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/03/2004 che approvava il “Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi” e le successive Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27/04/2006, n. 54 del 13/10/2008 e n. 9 del 09/02/2010 modificative dello stesso regolamento;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e le vigenti disposizioni in materia di personale;

**VISTA** la Legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii;

**ACQUISITI** i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

## **D E C R E T A**

1. di confermare l’organizzazione della pianta organica dell’Ente in analogia alle previsioni degli anni passati;
2. di approvare conseguentemente la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2016-2018 dell’Ente, come risulta dalla relazione allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che all’attuazione della stessa si procederà attraverso i Piani Occupazionali annuali, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa;
4. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile al fine di assicurare l’operatività dell’ente.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 21/06/2016

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

---

## **RELAZIONE INERENTE LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018 ED IL PIANO ANNUALE 2016 DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

### **PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Gli enti locali provvedono, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, alla rideterminazione dei ruoli, delle dotazioni organiche e della loro consistenza complessiva, nonché alla disciplina dei procedimenti di selezione e di avviamento al lavoro, con i limiti derivanti da:

- a. il rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 165/2001, recanti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- b. gli adempimenti in materia di rideterminazione della pianta organica (art. 6, comma 6, d. lgs. 165/2001);
- c. l'obbligo di prevedere la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d. lgs. 267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001);
- d. le capacità di Bilancio degli stessi e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- e. le norme di contenimento della spesa per il personale;

Essendo il Consiglio di Bacino Brenta a tutti gli effetti un soggetto istituito mediante convenzione con personalità giuridica per l'esercizio associato di funzioni trasferite per legge dagli enti locali partecipanti, si applica al medesimo il D.Lgs. n. 267/2000;

In coerenza con quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 267/2000, il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi dell'Ente prevede che la dotazione organica sia approvata dall'organo esecutivo su proposta del Direttore ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle variazioni degli obiettivi dell'Ente. La dotazione organica è uno strumento che risponde ai criteri di essenzialità (per contenere al massimo i costi della struttura), flessibilità (per poter essere adeguato alle necessità contingenti), competenza (per essere in grado di garantire la qualità del servizio). La dotazione organica viene definita di norma ogni tre anni mediante redazione del programma triennale dei fabbisogni che definisce il quadro generale delle esigenze organizzative e illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità di risorse umane ovvero ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle presenti nell'ente al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative e una ottimale realizzazione dei compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-amministrativi.

Annualmente l'organo esecutivo provvede ad adeguare la dotazione organica già determinata. Inoltre, nell'ambito della programmazione triennale, l'organo esecutivo, contestualmente all'adeguamento della dotazione organica, definisce, con cadenza annuale, il piano delle assunzioni coerentemente con il budget finanziario e con i programmi delle attività.

Oltre al rispetto dei requisiti di natura generale stabiliti dalla sopraccitata normativa, la pianificazione del fabbisogno di personale per l'esercizio 2016 e seguenti dovrà comunque essere coerente con i vincoli stabiliti dalla vigente disciplina in materia relativamente al numero delle unità ed alle relative modalità di reclutamento con particolare riferimento alle norme che definiscono il contingente reclutabile **per gli Enti non soggetti al patto di stabilità interno**.

Gli enti non soggetti al patto potranno assumere nella misura delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Sul significato da attribuire a questa ultima espressione utilizzata dalla norma di cui al succitato comma 562, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 52/2010, hanno affermato che si tratta di comprendere tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma (2007), non ancora coperte alla data di riferimento.

Si evidenzia che l'Ente rispetta i limiti succitati e che nel corso dell'anno 2012 è intervenuta una cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dunque sussistono in via generale i presupposti per poter procedere con almeno una nuova assunzione in virtù dell'unica cessazione intervenuta nel 2012. (reclutamento su budget 2012).

Per il reclutamento di eventuali ulteriori unità di personale, nel rispetto del limite di cui al comma 562 (ammontare spesa di personale anno 2008), appare possibile richiamare il concetto di neutralità finanziaria della mobilità. Infatti In virtù anche della ricostruzione fornita a più riprese dalla Corte dei Conti (si vedano: Deliberazione n. 80/2011 della Corte dei Conti della Lombardia, Deliberazione n. 113/2011 della Corte dei Conti del Piemonte), nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 4 del 2008 e parere n. 4 del 2010) e da una parte della dottrina, appare sostenibile che la mobilità tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative, anche differenziate, non generando alcuna variazione nella spesa sia a livello di singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale, non sia qualificabile come "nuova assunzione" per l'ente ricevente nella misura in cui non venga qualificata come "cessazione" dall'ente cedente. In tale ottica si potrebbe prendere in considerazione l'avvio di procedure di mobilità da altri enti pubblici.

A tale scopo occorre ritenere sussistenti i seguenti presupposti:

- che il Consiglio di Bacino sia tuttora assoggettato a vincoli assunzionali, nonostante l'abrogazione dei limiti di cui all'art. 76 del DL 112/2008;

- che la mobilità possa essere attuata anche fra enti che debbono rispettare limiti differenziati (in tal senso Corte dei Conti Piemonte 59/2014 e Corte dei Conti Lombardia n. 79/2011).

Si rilevano altresì le controverse espressioni di interpretazione giurisprudenziali in merito all'estensibilità agli Enti d'ambito per il servizio idrico delle limitazioni alle facoltà assunzionali già previste per gli enti locali per gli anni 2015 e il 2016 come stabilito dall'art.1 commi da 424 a 426 della legge 190/2014 , che disciplina il ricollocamento del personale in mobilità dalle province presso regioni ed enti locali,

Per gli anni 2015 e 2016, infatti, le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni ai vincitori dei concorsi conclusi entro la fine del 2014 ed al collocamento del personale in disponibilità. Invece

le altre risorse derivanti dalle cessazioni intervenute nel 2014 e nel 2015 sono riservate al collocamento del personale in disponibilità, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto: con queste risorse si possono superare i tetti della spesa del personale. Il numero dei dipendenti ricollocabili è comunicato alla Funzione Pubblica. Le assunzioni in violazione di questa disposizione sono nulle. Ogni ente deve comunicare il numero dei posti destinati a nuove assunzioni, al netto di quelle destinate ai vincitori dei concorsi; con divieto di effettuare assunzioni fino al completamento di tale processo.

Si profila pertanto in via cautelativa la possibilità nel procedere ad un incremento, del personale attualmente in servizio presso l'Ente, mediante il ricorso a procedure di mobilità con avviso, rinviando a un consolidamento della giurisprudenza, da verificare in fase attuativa, l'obbligo o facoltà di avvalersi del personale in mobilità dalle province.

### **GLI EFFETTI DELLA LEGGE N. 191/2009**

La programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2016-2018 e in particolare la proposta di piano assunzionale 2016 non possono prescindere da una contestualizzazione delle nuove disposizioni di legge che riguardano gli Enti d'ambito.

Infatti la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e le successive modifiche hanno disposto, di fatto, la soppressione delle Autorità d'Ambito al 31 dicembre 2012 termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Nella prospettiva temporale di soppressione al 31 dicembre 2012, la Regione Veneto ha promulgato la Legge Regionale n. 17 del 27/04/2012, "Disposizioni in materia di risorse idriche" con la quale ha assegnato ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative già esercitate dalle Autorità d'Ambito e relative alla programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato di cui agli artt. 147 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 5 giugno 2012, la Regione ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della succitata L.R. n. 17/2012 stabilendo modi e tempi per la costituzione dei nuovi Consigli di Bacino e approvando lo schema di convenzione alla quale gli enti locali devono attenersi per la suddetta costituzione. Conseguentemente la Conferenza d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" ha approvato, nella seduta del 8 ottobre 2012, lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta". Dopo acquisizione delle approvazioni di competenza di tutte le amministrazioni comunali interessate, la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta", è stata sottoscritta da tutti i Comuni partecipanti e registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013.

Allo stato attuale, dunque, il Consiglio di Bacino Brenta è costituito ma non ancora dotato degli organi di rappresentanza. L'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, infatti, nonostante vari precedenti tentativi,

non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine da ultimo fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013. Conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato l'Ing. Marco Puiatti quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari". Con D.P.G.R. Veneto n. 183 del 23/12/2015 il commissario è stato da ultimo prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta.

**Si evidenzia dunque che a tutt'oggi l'Ente continua ad operare in regime commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso).**

Fatto salvo pertanto l'obbligo di programmazione triennale previsto dal D.Lgs. 267/2000, è chiaro che le previsioni non possono che tenere conto di questa particolare contingenza, imponendo, da un lato, il mantenimento degli impegni pluriennali su cui poi avranno modo di esprimersi in maniera più strutturata i nuovi amministratori, dall'altro l'esercizio ordinario dei compiti e delle funzioni tipiche dell'Ente regolatore del Servizio Idrico Integrato.

**In virtù dei contesti rappresentati si rileva pertanto un'ambivalenza fortemente critica tra l'esigenza imprescindibile di garantire alla struttura dell'Ente le risorse umane per il mantenimento delle funzioni e dei compiti assegnati da un lato, e, dall'altro, i limiti attuativi di programmazione triennale che il citato contesto normativo impone. In tal senso la scelta è quella di mantenere una previsione sostenibile in coerenza con le criticità esistenti che si trascinano ormai da qualche anno così da non pregiudicare scelte strutturali importanti che i nuovi amministratori potranno compiere a partire da queste valutazioni.**

## **LA SITUAZIONE ATTUALE**

A partire dall'insediamento della struttura operativa e nei primi anni di attività, l'Ente ha operato avvalendosi prevalentemente di collaborazioni esterne od occasionali. Tali modalità hanno consentito, insieme con il crescere del numero e della complessità delle attività istituzionali svolte, di adattare in maniera flessibile la dimensione della struttura organizzativa in coerenza con i fabbisogni contingenti.

Occorre rilevare che il Consiglio di Bacino Brenta ha come compito prioritario la regolazione del Servizio Idrico Integrato e presenta una forte necessità di risorse umane qualificate e stabili per svolgere i delicati e complessi compiti di regolazione del Servizio Idrico che la legge attribuisce e valorizza.

L'Autorità d'Ambito presenta una dotazione organica di 16 unità così articolata:

<b>PRESIDENZA</b>		
<b>UFFICIO STAFF PRESIDENTE</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	B3	<i>Vacante</i>
<b>DIREZIONE</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	DIRETTORE	coperto – tempo determinato
<b>AREA TECNICA</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	D3	<i>Vacante</i>
<b>UNITA' OPERATIVA "CONTROLLO TECNICO – ATTUAZIONE PIANO D'AMBITO"</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	D1	<i>Vacante</i>
1	C1	<i>Vacante</i>
1	C1	<i>Vacante</i>
1	B3	<i>Vacante</i>
<b>UNITA' OPERATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE – ATTUAZIONE CONVENZIONE"</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	D1	<i>Vacante</i>
1	C1	Coperto – tempo indeterminato
1	C1	<i>Vacante</i>
<b>AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	D3	<i>Vacante</i>
<b>UNITA' OPERATIVA "AFFARI GENERALI – PERSONALE – ASSISTENZA AGLI ORGANI"</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	D1	<i>Vacante</i>
1	C1	Coperto – tempo indeterminato
1	B3	<i>Vacante</i>
<b>UNITA' OPERATIVA "RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE"</b>		
<i>N. POSTI</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>COPERTURA</i>
1	C1	<i>Vacante</i>
1	B3	<i>Vacante</i>
<b>16</b>	<b>TOTALE POSTI</b>	

Si rileva, che **le previsioni di adeguamento dell'organico previste nel Piano Assunzioni a partire dall'anno 2010 non sono state realizzate** prima in via cautelativa per effetto delle previsioni della già citata L. n. 191/2009 e successive proroghe e poi per le difficoltà attuative che hanno peraltro determinato il ricorso alla gestione commissariale intervenuta dal 2013 e tuttora in essere.

Si dà atto che nell'anno 2015 dunque non sono intervenute assunzioni ovvero processi di mobilità volti alla copertura di posti vacanti in dotazione organica.

Al momento attuale l'organico è costituito, come evidenziato nella tabella sopra riportata, da 3 unità di cui 1 con qualifica dirigenziale (direttore) a tempo determinato *ex art.* 110 del D.Lgs. 267/00 e 2 di cat. C1 a tempo pieno e indeterminato.

**L'Ente dunque espleta le proprie funzioni con 1 dirigente a tempo determinato e 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, cat. C1.**

Il ricorso, del tutto residuale, a incarichi esterni di alta specializzazione (utilizzato sostanzialmente per le rappresentazioni in giudizio dell'Ente) sommato alla sospesa attuazione del Piano Assunzionale dal 2010 ad oggi, **hanno continuato a sedimentare un'anomalia sul piano organizzativo, dovuta alla necessità di concentrare la responsabilità sulla sola dirigenza ed il maggior carico di lavoro sulla struttura esistente con pregiudizio all'organicità del servizio amministrativo e conseguente perdita di continuità, complessità e progettualità dell'attività lavorativa, ridotta all'assolvimento esclusivo dei compiti essenziali.**

È evidente che questa concomitanza di fattori determina, allo stato attuale, criticità organizzative sia per l'Area Amministrativa che per l'Area Tecnica, che rischiano di intaccare anche la capacità di assolvimento delle funzioni essenziali dell'Ente.

## **LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO**

Nella nozione di "programmazione del fabbisogno di personale" si comprendono due diversi strumenti:

- a. Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- b. Piano Annuale.

Il primo strumento ha natura strettamente programmatica, in quanto è finalizzato alla determinazione delle priorità strategiche nelle implementazioni di personale in relazione ai compiti ed alle attività che vengono avviate e svolte nella vita gestionale e "politica" dell'ente.

Per contro, la programmazione annuale ha carattere propriamente pianificatorio essendo volta a definire operativamente modalità e tempi di reclutamento.

La pianificazione triennale, seppur dovuta, non può non risentire delle premesse già estesamente rappresentate.

**Si ritiene pertanto di confermare in via prudenziale la pianta organica già approvata nel 2015** la cui copertura seguirà invece una programmazione annuale volta a contemperare da un lato l'esigenza di assolvimento di compiti e funzioni dell'Ente, dall'altro la razionalizzazione dell'assunzione di impegni anche nella prospettiva di piena operatività del Consiglio di Bacino.

## **Programmazione AREA TECNICA**

In tale contesto si osserva che, con riferimento all'"AREA TECNICA", una volta pervenuti all'organizzazione del servizio a regime, accanto alle attività di pianificazione economico-finanziaria e tariffaria, le quali rivestono carattere ciclico, acquistano ora sempre maggior rilevanza le attività legate al

controllo dei livelli di servizio garantiti, alla misurazione ed alla comparazione delle performance dei diversi gestori, alla verifica del grado di soddisfazione dei clienti-utenti, al monitoraggio dei principali parametri economici, patrimoniali e finanziari delle società di gestione ed al rispetto del Piano d'Ambito e di quanto regolato dal Disciplinare di affidamento del Servizio Idrico Integrato ai Gestori.

A questo si aggiunge inoltre l'introduzione nel testo unico ambiente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dell'articolo 158 bis che assegna agli Enti d'ambito la piena titolarità nell'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento dei piani d'ambito, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. L'ente d'ambito costituisce altresì autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio.

Di fatto la norma introduce nuove competenze in capo all'Ente, con significativi profili di responsabilità e notevoli volume di nuove attività, per sopperire adeguatamente alle quali occorre programmare il ricorso a risorse aggiuntive.

Si ritiene pertanto plausibile e strategico intervenire prioritariamente al consolidamento e progressiva copertura, nei limiti delle risorse finanziarie, dei posti individuati nelle U.O. "Controllo tecnico – attuazione Piano d'Ambito" e dell'U.O. "Controllo di Gestione – Attuazione della Convenzione", Unità operative che per ragioni organizzative lavorano in correlazione e coordinamento stretto, pena il non pieno e coerente assolvimento di questi compiti.

#### **Indirizzi per la pianificazione assunzioni 2016 "AREA TECNICA":**

Si ritiene conseguentemente necessario prevedere:

- U.O. "Controllo tecnico – attuazione Piano d'Ambito": copertura mediante mobilità/ concorso di un posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D1;
- U.O. "Controllo di Gestione – Attuazione della Convenzione": copertura mediante mobilità di un posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D1;

In alternativa all'attuazione del piano assunzionale nella forma ordinaria sopra descritta, stante l'improrogabile esigenza di potenziare l'attuale struttura nell'immediato, si propongono come forme alternative di reperimento di risorse le seguenti modalità elencate in ordine gerarchico di preferenza:

- Convenzioni, verificata la disponibilità di altri enti, Enti d'ambito *in primis*, che permettano l'utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell'orario). Per questa modalità di reperimento di personale, si richiama l'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 e ss.mm.ii. che impone il limite del 50% della spesa per il lavoro flessibile riferita all'anno 2009;
- comando/assegnazione da altro ente non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;

- ricorso a risorse esterne, ad alta specializzazione, con contratto di collaborazione occasionale o libero-professionale, in affiancamento temporaneo al personale in servizio.

### **Programmazione AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO – FINANZIARIA**

Con riferimento all'AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO – FINANZIARIA si rileva come l'unità operativa "AFFARI GENERALE – PERSONALE- ASSISTENZA AGLI ORGANI" risulti sprovvista di figure professionali di alto profilo a fronte di una necessità di qualificazione professionale, che le particolari competenze del Consiglio di Bacino e la continua evoluzione normativa richiedono.

### **Indirizzi per la pianificazione assunzioni 2016 "AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO – FINANZIARIA":**

Si ritiene pertanto necessario prevedere:

- U.O. "Affari generali – Personale - Assistenza agli organi" – copertura mediante mobilità di un posto di istruttore amministrativo cat. D1.

Si rileva altresì che l'AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO – FINANZIARIA ha attualmente a disposizione solo 1 figura professionale, di cat. C1, che sopperisce ad esigenze contingenti e a carichi di lavoro non congruenti con il profilo di appartenenza.

In subordine, si ritiene pertanto indispensabile avviare anche per quest'Area una ricerca di personale a supporto della struttura secondo le seguenti modalità elencate in ordine gerarchico di preferenza:

- convenzioni, verificata la disponibilità di altri enti, Autorità d'Ambito in primis, che permettano l'utilizzo di risorse già in disponibilità presso detti enti (a completamento orario, extra-orario, in frazione dell'orario). Per questa modalità di reperimento di personale, si richiama l'art. 9, comma 28, della Legge 122/2010 e ss.mm.ii., che impone il limite del 50% della spesa per il lavoro flessibile riferita all'anno 2009;
- comando/assegnazione da altro ente non necessariamente finalizzati al trasferimento definitivo;
- ricorso a risorse esterne, ad alta specializzazione, con contratto di collaborazione occasionale o libero-professionale, in affiancamento temporaneo al personale in servizio;

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

La ratio quindi, con cui si procederà, sarà quella di sovvenire alle esigenze contingenti mediante la verifica di disponibilità di risorse presso altri enti secondo le seguenti modalità:

reclutamento di:

1 unità utilizzando il budget 2012;

2 unità nel rispetto del limite di cui al comma 562 (ammontare spesa di personale anno 2008), sulla base del concetto di neutralità finanziaria della mobilità.


Si intende con ciò mantenere comunque una previsione di reclutamento che mira a coprire in via preferenziale le AREE con figure professionali peculiari per lo svolgimento delle attività tipiche dell'Ente –

ciò che consentirà la costruzione e la salvaguardia del know-how degli uffici - affidando all'esterno i servizi più facilmente reperibili sul mercato in quanto non caratterizzati da esclusive specificità legate ai compiti istituzionali dell'Ente o di tale modesta dimensione organizzativa da non doverne garantire la continuità di copertura.

**Il Direttore**  
**D.ssa Giuseppina Cristofani**

---

**Figura 1:** Organigramma



numero posizioni totali previste: 16

## PIANO ASSUNZIONALE

Nel triennio di riferimento, nel rispetto degli adempimenti fissati dalla normativa vigente, si procederà con il reclutamento delle figure professionali per le posizioni oggi non coperte in relazione alle priorità già segnalate nell'analisi del fabbisogno.

Il quadro sintetico delle coperture previste è riportato nella seguente tabella:

<b>Profilo professionale</b>	<b>Posti</b>	<b>Tipo di assunzione</b>	<b>Modalità di copertura</b>	<b>Periodo</b>
Istruttore direttivo tecnico D1	1	Contratto a tempo pieno e indeterminato	Concorso/mobilità	Segue esito positivo di procedura di selezione
Istruttore direttivo amministrativo D1	1	Contratto a tempo pieno e indeterminato	mobilità	Segue esito positivo di procedura di mobilità con avviso
Istruttore direttivo tecnico D1	1	Contratto a tempo pieno e indeterminato	mobilità	Segue esito positivo di procedura di mobilità con avviso

Stante le criticità segnalate le procedure di reclutamento potranno essere attivate nell'anno corrente. Fatta salva la verifica dei vincoli e degli obblighi normativi ed in particolare degli effetti dell'art.1 comma 424 della legge di stabilità 2015 in relazione alla facoltà di assorbire il personale soprannumerario delle Province.